

IMPOSTE

Mini-Ires, beneficio con obbligo di riserva ad hoc

Con l'approvazione del bilancio 2024, è necessario vincolare almeno l'80 per cento degli utili di quest'anno in una riserva specifica, se si desidera beneficiare della riduzione di quattro punti percentuali dell'aliquota IRES sul reddito imponibile del 2025, come stabilito dalla normativa relativa alla mini-IRES (art. 1 commi 436-444 della legge n. 207/2024). Questo passaggio formale è obbligatorio e rappresenta una sorta di "prenotazione" dell'agevolazione, in attesa di verificare se saranno soddisfatte le altre condizioni di accesso richieste dalla normativa. Se si dovesse cambiare idea, la riserva potrà essere comunque svincolata. Al momento, i dubbi e le incertezze riguardanti l'interpretazione della disciplina agevolativa devono essere messi in secondo piano rispetto alla necessità di soddisfare immediatamente la prima condizione di accesso al mini-IRES: vincolare un importo almeno pari all'80 per cento dell'utile 2024 a una riserva specifica (Riserva mini-Ires). Se si omette questo passaggio formale, si compromette il diritto all'agevolazione. Una volta istituita, la riserva specifica può essere svincolata successivamente. La normativa non impone un vincolo assoluto di indisponibilità della riserva. Essa stabilisce che gli utili accantonati non possono essere distribuiti almeno fino al termine del secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per i soggetti "solari", 31 dicembre 2026), ma solo ai fini della decadenza dall'agevolazione. In altre parole, l'obbligo di mantenere la riserva sussiste solo se si ha l'intenzione di fruire dell'agevolazione o se, una volta fruita, non si intende perderla. Ne consegue così che se l'impresa preferisce non dare seguito alla scelta iniziale di godere della mini-Ires ovvero riscontri elementi che ostacolano l'effettiva fruibilità della stessa (ad esempio, insufficienza degli investimenti qualificati o ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni), con una successiva delibera assembleare può modificare la destinazione della riserva precedentemente istituita, riclassificarla tra le riserve di utili, utilizzarla e distribuirla. In mancanza di vincoli e controindicazioni particolari, le imprese che ritengono di poter

soddisfare le condizioni prospettiche richieste dalla disciplina agevolativa possono opportunamente, anche solo in via cautelativa, procedere con la "prenotazione" della mini-Ires. Questo comporta la destinazione, in sede di approvazione del bilancio per l'anno 2024, di una quota pari almeno all'80 per cento degli utili a una riserva specifica. Tuttavia, questa operazione ha senso solo se sussistono le condizioni preliminari di accesso all'agevolazione, che includono: (i) un utile nel 2024, (ii) un utile nel 2023 e (iii) la mancata fruizione della Cassa Integrazione Guadagni (CIG) nel 2024. L'impresa avrà poi tempo per verificare se le altre condizioni richieste saranno effettivamente soddisfatte. Queste condizioni includono: (a) investimenti in beni 4.0 e/o 5.0 (anche senza godere del relativo incentivo), da realizzare tra il 1/1/2025 e il 31/10/2026, per un importo pari al maggiore tra il 30 per cento degli utili 2024 accantonati a riserva e il 24 per cento degli utili 2023; (b) il mancato ricorso alla CIG nel 2025 (salvo deroghe specifiche), la stabilità occupazionale rispetto al triennio 2022-2024 e un incremento dell'1 per cento di occupati nel 2025 rispetto al 2024. Se dovessero insorgere difficoltà nel soddisfare queste condizioni o se l'impresa decidesse di riconsiderare la convenienza dell'agevolazione, la riserva costituita in sede di approvazione del bilancio 2024 potrà essere svincolata e, se necessario, distribuita. Questa interpretazione non dovrebbe essere alterata dall'atteso decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Francesco Leone
— © Riproduzione riservata —

